

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5655 del 15/10/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA AZIENDA AGRICOLA ORTO CANTONE DI GHETTI S.S. PRATICA N. RAPPA0941
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5855 del 14/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI FAENZA (RA). **DITTA AZIENDA AGRICOLA ORTO CANTONE DI GHETTI S.S.** PRATICA N. RAPP0941.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di

concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 12825 del 19/10/2011 è stata rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Orto Cantone di Ghetti S.S. CF 00660350398, la concessione ordinaria (pratica n.

RAPPA0941) con scadenza al 31/12/2015, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra dal Fiume Lamone (risorsa n. RAA10421), ubicato in Comune di Faenza (RA) ad uso irriguo, per una portata massima pari a circa 5 l/s e per un volume annuo pari a circa 3240 mc;

- con domanda registrata n. PG/2021/163363 del 22/10/2021, la Ditta Azienda Agricola Orto Cantone, CF 00660350398, ha richiesto il rinnovo tardivo con variante sostanziale della suddetta concessione per aumento del volume annuo di prelievo da 3240 mc a 10632,96 mc e diminuzione di portata da 5 a 1,3 l/s oltre allo spostamento del punto di prelievo dal mappale 47 al mappale 59 del foglio 190 del NCT del comune di Faenza;

PRESO ATTO che con PG/2021/163363 del 22/12/2021 è stata trasmessa la dichiarazione con la quale Scardovi Giuseppe, proprietario del terreno ove insiste l'opera di prelievo, accetta l'occupazione dello stesso con le opere di derivazione destinate al prelievo di acqua superficiale dal fiume Lamone da parte dell' Azienda Agricola Orto Cantone, procedimento RAPPA0941;

CONSIDERATO che:

- il concessionario, a seguito di nota ARPAE PG/2021/171116 del 08/11/2021 con la quale venivano chiesti canoni dal 2012 al 2015 e dal 2016 al 2021 con indennizzo risarcitorio per utilizzo di risorsa idrica senza titolo, ha versato i canoni richiesti in data 12/11/2021;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 330 del 24/11/2021 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 12/09/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - R (Repulsione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti e della portata (contatore volumetrico e di portata);
 - ❖ prelievo annuo massimo pari a 10633 mc
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,30 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,44 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico registrato al protocollo ARPAE PG/2024/137988 del 29/07/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Ravenna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2021/172870 del 10/11/2021, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/141096 del 01/08/2024;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT080800000000005_6ER, denominato "Fiume Lamone", avente:

- stato chimico: BUONO
- stato ecologico: SCARSO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,30 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,44 mc/s;
- stress idrico: SI;
- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 04.70.00 coltivata a actinidia, orticole, drupacee con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 10633 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 07/10/2021 le spese istruttorie di euro 195,00;

- in data 04/11/2021 l'importo pari a euro 428,71 dovuto per i canoni arretrati dal 2012 al 2015 e dal 2016 al 2021 con indennizzo risarcitorio per utilizzo della risorsa idrica senza titolo ai sensi della LR 24/2009 e s.m.1;
- in data 11/10/2024 il canone per la risorsa idrica pari a euro 101,07 corrispondente al conguaglio dei canoni già versati calcolati su 3240 mc/anno e dei canoni calcolati su 10633 mc/anno richiesti a seguito del rinnovo con variante sostanziale;
- in data 15/12/2011 la somma pari a euro 51,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 11/10/2024 con un importo di euro 198,35, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone per l'anno in corso è pari a euro 50,47;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Ditta Azienda Agricola Orto Cantone S.S., CF 00660350398, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 09/08/2024, acquisita al prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0058300_20240809 (protocollo ARPAE PG/2024/164479 del 12/09/2024)

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- “4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;
- “4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;

ACCERTATO che in data 11/10/2024, PG/2024/184559 del 11/10/2024, sono state acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini; che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Azienda Agricola Orto cantone Società Agricola S.S. CF 00660350398, la concessione semplificata (pratica n. RAPP0941) con variante sostanziale per aumento di volume di prelievo, diminuzione di portata e spostamento del punto di prelievo dal mappale 47 al mappale 59 del foglio 190 del comune di Faenza, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra dal Fiume Lamone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA10421

- prelievo ubicato in Comune di Faenza (RA) - in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 190, mapp. 59, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 728.221 - Y: 906.638;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile caprari;
- utilizzo della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 1,3 l/s;
- volume complessivo pari a 10633 mc/annui;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2027. Se entro tale data dovessero cambiare le condizioni di assenso all'occupazione del terreno ove insiste l'opera di prelievo da parte del proprietario il concessionario dovrà essere comunicarlo ad Arpae - SAC di Ravenna. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto o in comodato d'uso ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità, oppure se non dovesse più esserci alcuna intenzione di utilizzare l'attingimento di acqua superficiale dal fiume Lamone dovrà essere presentata istanza di rinuncia.
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 11/10/2024 (trasMESSO con nota registrata n. PG/2024/184559 del 11/10/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna registrato al protocollo ARPAE PG/2024/137988 del 29/07/2024 di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2024 in euro 50,47 per l'utilizzo della risorsa idrica;
6. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Azienda Agricola Orto Cantone di Ghetti S.S.;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore

delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;

14. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
16. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso irriguo rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Orto Cantone di Ghetti S.S., CF 00660350398, (pratica n. RAPPA0941).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice **IT08080000000005_6ER** denominato “Fiume Lamone”, avviene da sponda destra del Fiume Lamone.
2. L'opera di presa è costituita da una tubazione mobile e una elettropompa mobile e modello caprari e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA10421;

- ubicazione: Comune di Faenza (RA) - Fg. 190, mapp. 59;
- coordinate UTM RER X: 728.221 - Y: 906.638;
- diametro del tubo di pescaggio e di mandata: 50 mm;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 04.70.00 coltivati a colture orticole, drupacee e actinidia irrigati con impianto a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,3 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 10633 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna registrato al PG/2024/137988 del 29/07/2024:

“[- Nell'alveo e nelle sponde, le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;

- I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza;

- Il concessionario dovrà collocare in prossimità delle opere un cartello identificativo, posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza);

- Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;

- Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;

- Al termine del periodo assentito per l'attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature (pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo;
- Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;
- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;
- Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura;
- Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna –Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata fino alla cessazione dell'allerta emessa;
- È espressamente vietato eseguire nel manufatto e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a

quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;

- Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;

- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innescò e/o accentuazione di erosioni ecc.);

- Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;
- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
- Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica]...

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 50,47 per la risorsa idrica entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00 versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2027. Se entro tale data dovessero cambiare le condizioni di assenso all'occupazione del terreno ove insiste l'opera di prelievo da parte del proprietario il concessionario dovrà essere comunicarlo ad Arpae - SAC di Ravenna. Nel caso

in cui il terreno sia dato in affitto o in comodato d'uso ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità, oppure se non dovesse più esserci alcuna intenzione di utilizzare l'attingimento di acqua superficiale dal fiume Lamone dovrà essere presentata istanza di rinuncia.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità

del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere/mantenere installato e in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,30 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,44 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al

ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.